

Il documento contiene il ricorso R.G. n. 14661/2015 proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sez. II, dai sigg.ri Roberto Assanti, Benevenga Francesco, Bica Leonardo, Bruccoleri Vanessa, Bruni Francesco, Camillo Francesco, Coluccia Giovanna, Curti Corrado, Del Giudice Agostino, Esposito Francesca, Farroni Elenea, Fiducia Concetta, Francesconi Giampiero, Guarriello Diego, Guerra Angelica, Guerrera Marco, Indolfi Adriano, Iraci Sareri Laura, Izzo Ciro, Laiso Giovanni, La Frazia Vincenzo, Loira Pasquale, Maggio Maurizio, Meo Daniela, Pallotta Valerio, Pasinetti Giulia, Paudice Raffaele, Potenza Gaetano, Romano Cesare, Russo Calogero, Santone Roberto, Savoia Giancarlo, Scafuro Michele, Schettino Fabio, Siniscalchi Lucia, Ternelli Roberta concernente la selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributario, avviata con atto prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015.

I ricorrenti, in particolare, chiedono l'annullamento e/o disapplicazione dell'atto di avvio prot. n. 26329/2015 del 23 febbraio 2015, degli elenchi della seconda prova tecnico professionale e degli elenchi degli ammessi al tirocinio teorico pratico riguardo ai posti messi a concorso della regione Lombardia nella parte in cui pregiudica la loro utile collocazione per l'ammissione al tirocinio teorico pratico.

Con tale ricorso i ricorrenti lamentano l'illegittimità della previsione di cui al punto 6.3 del bando di concorso, secondo la quale sono ammessi al tirocinio teorico pratico soltanto i candidati, tra quelli che hanno conseguito un punteggio di almeno 24/30, che rientrano in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso aumentato del 30%, ritenendo tale disposizione in contrasto con l'art. 7 del D.P.R. n. 487/1994, che prevede per l'ammissione alle successive fasi concorsuali una votazione di almeno 21/30; violazione del principio di genuinità della prova, come sancito dall'art. 14 del D.P.R. n. 487 del 1994, e dei principi di parità di trattamento, trasparenza e imparzialità, sanciti dagli art. 3 e 97 della Costituzione, per non avere l'Agenzia delle Entrate garantito, durante lo svolgimento della prova, l'osservanza delle regole di condotta poste a carico dei concorrenti e per essere venuta meno ai doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri di Commissione.

Lamentano, altresì, la falsa applicazione degli artt. 35 e 70 del D. Lgs n. 165/2001, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell'azione amministrativa, sviamento e illogicità.

Per maggiori informazioni circa il contenuto del predetto documento, rivolgersi a:

Direzione Centrale del Personale
Settore Gestione
Ufficio Contenzioso del Lavoro
Tel. 06.5054.2046
dc.pers.contenzioso@agenziaentrate.it